

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**CONCERNENTE IL «DOSSIER MITROKHIN» E L'ATTIVITÀ
D'INTELLIGENCE ITALIANA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 42^a SEDUTA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

Presidenza del vice presidente Giovanni MONGIELLO

INDICE

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE:
MONGIELLO (UDC), *deputato* Pag. 3 |

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE:
MONGIELLO (UDC), *deputato* Pag. 3 |

Seguito dell'audizione del generale Bartolomeo Lombardo

PRESIDENTE:		
MONGIELLO (UDC), <i>deputato</i>	Pag. 3, 10,	<i>LOMBARDO</i> Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
	14 e <i>passim</i>	
BIELLI (DS-U), <i>deputato</i>	4, 5, 6 e <i>passim</i>	
GARRAFFA (DS-U), <i>senatore</i>	10	
PAPINI (MARGH-U), <i>deputato</i> . . .	6, 7, 17 e <i>passim</i>	

Presidenza del vice presidente Giovanni MONGIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

(Si legge e si approva il processo verbale della seduta del 22 ottobre 2003)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverò l'impianto per il tempo necessario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che oggi presiederò questa seduta della Commissione Mitrokhin perché il presidente Guzzanti si trova all'estero, negli Stati Uniti, per problemi di ordine familiare.

Seguito dell'audizione del generale Bartolomeo Lombardo

PRESIDENTE. La Commissione procede oggi al seguito dell'audizione del generale Bartolomeo Lombardo, sospesa al termine della seduta del 15 ottobre scorso.

Ringrazio il generale Lombardo per la sua disponibilità.

LOMBARDO. Signor Presidente, signori commissari, desidero in via preliminare a questa mia seconda audizione puntualizzare alcuni aspetti della questione dei cartellini che è stata sollevata nella scorsa occasione prima dal commissario Fragalà e poi dal vice presidente Papini e, inoltre, desidero chiarire la questione relativa alle comunicazioni alla polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda la compilazione dei cartellini, sia per l'operazione Mitrokhin che per quella ISBA, devo precisare che si tratta di situazioni assolutamente diverse, così come si rileva dallo stesso appunto che

mi è stato esibito dal deputato Fragalà nel corso dell'audizione. Da esso risulta in effetti che nei confronti dei cinque personaggi italiani coinvolti nella vicenda ISBA è stato redatto regolare cartellino, anche se «elettronico». Quindi, i soggetti menzionati nell'operazione ISBA non sono assimilabili ai nominativi che ricorrono nell'archivio Mitrokhin, per i quali a quanto risulta la cartellinatura non è stata effettuata, se non dopo la pubblicizzazione della vicenda, addirittura nel 2002. Differentemente dall'operazione Mitrokhin, dove ripeto i cartellini non sono stati assolutamente redatti, quello che manca nei cinque cartellini elettronici ISBA è soltanto il riferimento di archivio, al quale peraltro, come è rappresentato nel documento esibito, si poteva comunque arrivare. Lo stesso può dirsi per i 29 personaggi sovietici, i cui nominativi ricorrono anch'essi nei cartellini «elettronici». In definitiva, la procedura adottata nell'operazione ISBA appare del tutto aderente alle norme, tanto che essa si è conclusa con la trasmissione alla polizia giudiziaria e con i conseguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne invece la prevista comunicazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 801 del 1977, non ritengo corretta l'interpretazione secondo la quale i Servizi debbano fornire alla polizia giudiziaria stessa «elementi di prova». La suddetta legge, infatti, prevede che i Servizi forniscano alla polizia giudiziaria eventuali elementi di prova, qualora ne dispongano. In caso contrario, la comunicazione si limita alle informative e sarà poi onere degli organi della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria la ricerca degli eventuali elementi probatori. Quando ho detto «non c'erano elementi...» (così come riportato nel resoconto stenografico della seduta del 15 ottobre scorso) e sono stato interrotto dal commissario Papini, intendevo dire che – nella fattispecie – non c'erano le condizioni, i presupposti, per inviare l'informativa agli organi di polizia giudiziaria.

La ringrazio, signor Presidente. Se desidera, può acquisire agli atti questa dichiarazione.

BIELLI. Generale Lombardo, questa è una strana audizione: lei ci ha detto di non aver mai gestito il *dossier* Mitrokhin. Questa è la Commissione Mitrokhin, ma noi dobbiamo svolgere una audizione con chi non ha gestito il *dossier* Mitrokhin!

È una cosa decisa, che – se permette – considero anomala e, per certi versi, anche strana.

Per quanto mi riguarda, ciò mi porterà a rivolgerle domande che non attengono squisitamente al *dossier* Mitrokhin, visto che lei non l'ha gestito, anche se poi riaffronterò la questione.

Vorrei rivolgerle una domanda preliminare. Lei ci ha poc'anzi letto questa nota, ma vorrei sapere dove sono state prese le informazioni che ci ha fornito in relazione ai casi RODO, ISBA ed altri.

LOMBARDO. I casi RODO, ISBA ed altri sono stati trattati da me.

BIELLI. Mi spiego. L'altra volta abbiamo discusso di questi casi e lei oggi ha fatto una precisazione, facendo riferimento ad informazioni, fatti e documenti. Io chiedo dove ha avuto queste informazioni, visto che l'altra volta non vi ha fatto riferimento.

LOMBARDO. Sì, l'altra volta mi è stato esibito il documento «Ap-punto della Direzione di Controspionaggio alla propria Divisione», dal quale ho letto quelle cose che adesso ho qui riferito, cioè il fatto che per cinque soli nomi, fra tutti quelli ricorrenti nella operazione ISBA (come ho evidenziato prima), riportati sul cartellino elettronico, che è l'equivalente del cartellino cartaceo (c'è stata una evoluzione nel tempo), non sono stati riportati i riferimenti alla pratica ISBA. Pertanto, se quel nominativo fosse arrivato all'attenzione del Servizio e si fosse interrogato l'archivio della divisione, il risultato sarebbe stato positivo perché c'era il cartellino elettronico. Tuttavia questo non rimandava direttamente alla pratica ISBA, ma ci si poteva ugualmente arrivare per altre vie che adesso io stesso, in questo momento, sarei in difficoltà nel chiarire. Per questo, l'altra volta ho chiesto di poter vedere il documento originale sul quale ricorrono per la prima volta questi nomi.

BIELLI. Le ho rivolto questa domanda perché lei giustamente ha detto che le è stato presentato un documento a cui ha dovuto dare una spiegazione. Se ricordo bene (non l'ho sottomano e non ho la capacità dell'onorevole Fragalà che ha tutto sottomano), quel documento faceva riferimento a due pratiche, quella ISBA e quella Mitrokhin, e diceva che più o meno erano la stessa cosa, nel senso che sia la pratica ISBA che quella Mitrokhin risultavano non cartellate. Lei ha dato una risposta di cui io prendo atto con soddisfazione per quanto riguarda la pratica ISBA e credo che potrebbe esser data la stessa risposta anche per la pratica Mitrokhin, visto che l'ufficio preposto su tale questione le tratta allo stesso modo, nel senso che dice in quella situazione che sia ISBA che Mitrokhin sono trattate allo stesso modo. Lei ci dice: «Mah, nell'ISBA c'era questo».

Poi le ho chiesto un'altra cosa, cui lei non ha risposto ed è la seguente: l'informazione che lei oggi ci ha dato rispetto al fatto che ci sono i cartellini elettronici, da che cosa l'ha potuta appurare? Ha informazioni attuali? Ci dà delle informazioni ora, che non è più nel Servizio, rispetto a quello che hanno fatto successivamente?

LOMBARDO. Quello che hanno fatto successivamente non lo posso dire, non lo so. Personalmente posso dire, se è il caso di dirlo, che sono colui che ha avviato la procedura elettronica per l'informatizzazione dei nostri schedari.

BIELLI. Ma se l'aveva avviata lei, sicuramente questo lo sapeva anche l'altra settimana.

LOMBARDO. Forse non ho messo bene a fuoco la sua domanda.

BIELLI. Ripeto. Se lei ha avviato questa pratica di cartellizzazione elettronica – che credo sia anche una cosa positiva – credo che lo sapesse anche nella scorsa audizione.

LOMBARDO. Certo.

BIELLI. Quindi la risposta era molto...

LOMBARDO. Ebbene, un conto è quando si risponde sotto la pressione stringente di domande ed un altro conto è quando uno fa mente locale e si accorge, per esempio, che nella risposta che aveva dato la divisione che era stata interessata, si parlava soltanto dell'azione ISBA e non si nominava proprio l'operazione Mitrokhin.

BIELLI. Era solo una constatazione.

LOMBARDO. Chiedo scusa.

BIELLI. Ho voluto evidenziare una questione che è emersa e come tale esigeva anche una risposta. Passo ora ad altre domande.

PAPINI. Vorrei porre una domanda sulla precisazione.

Dunque, lei ha fatto una precisazione che si conclude sostenendo – gradirei, però, che me la rileggesse nel punto – che sugli elementi di prova non vi erano i presupposti. La pregherei di rileggere le ultime righe della sua dichiarazione di poc'anzi. Noi siamo interessati a capire come la legge viene di fatto interpretata, utilizzata e rispettata dai Servizi nelle diverse gestioni, perché mi pare che vi sia una continuità delle modalità di interpretazione della legge e volevamo essere sicuri che questa fosse una interpretazione condivisa. Per cui, la pregherei di rileggermi il punto in cui lei dà una interpretazione di tale aspetto.

LOMBARDO. «La suddetta legge, infatti, prevede che i Servizi forniscano alla polizia giudiziaria eventuali elementi di prova, qualora ne dispongano»: questo lo aggiungo io.

PAPINI. Ovviamente.

LOMBARDO. «In caso contrario, la comunicazione si limita alle informative» (perché la legge parla di informazioni ed elementi di prova), «e sarà poi onere degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria la ricerca degli eventuali elementi probatori».

PAPINI. Il punto che a noi interessa, però, non è tanto questo, perché lei in queste sue dichiarazioni dice, sostanzialmente: se ci sono elementi di prova, si forniscono, altrimenti possono essere comunicate solo le informazioni ricevute.

LOMBARDO. Esattamente.

PAPINI. A noi interessa capire se esiste o no un obbligo e non se ad un certo punto il direttore del Servizio decide di trasmettere le informazioni alla polizia giudiziaria (ovviamente passa quello che ha, questo è abbastanza ovvio); il punto è se sussiste un obbligo a fornire le informazioni, ancorché prive di elementi di prova. Questo è quanto ci interessa.

LOMBARDO. La mia risposta è questa, anche perché...

PAPINI. Qual è la sua risposta, però? Le leggo le sue dichiarazioni dell'altra volta, prima che la interrompessi (non credo di aver interrotto, però, il filo dei suoi ragionamenti). Lei, in relazione al caso Gordievskij (leggo dal resoconto stenografico) aveva affermato che «l'attività che ho svolto con i miei collaboratori è stata di far vedere una serie di fotografie di sovietici che erano presenti in Italia per capire chi di questi potesse essere pericoloso».

Al che io le avevo chiesto: «Ma voi avevate dei sospetti su qualcuno o avete fatto vedere tutti i sovietici che frequentavano l'ambasciata?» Lei mi aveva risposto: «No. Avevamo sospetti. Come organo di controspionaggio avevamo un elenco di persone che cadevano nell'interesse del controspionaggio stesso».

La mia successiva domanda era: «Nell'interesse in quanto ritenevate...». La sua risposta è stata: «Nell'interesse, alcuni erano sicuri, altri erano soltanto sospetti».

Le avevo dunque chiesto: «Cosa era sicuro?» Lei, molto chiaramente, mi aveva risposto: «Tutto, in quanto sapevamo che c'era un agente accertato che faceva attività informativa a danno, o meglio il cui mestiere era quello di fare attività informativa e noi lo ritenevamo un agente sicuro. Non intervenivamo, poiché non potevamo farlo, perché avevano una copertura diplomatica, per cui svolgevano la loro attività diplomatica: non erano agenti illegali».

Quindi, le avevo chiesto: «Non erano agenti illegali, ma voi avevate il sospetto forte che fossero degli agenti che facessero spionaggio ai danni dell'Italia». Addirittura lei aveva risposto – lo aggiungo qui adesso – «sicuro».

Quindi, avevo proseguito: «E voi avevate informato l'autorità giudiziaria, prima? Intendo: prima del riscontro con Gordievskij, avevate già informato la polizia e l'autorità giudiziaria?» Lei aveva risposto: «Non c'erano gli elementi...»

Sto cercando di ricostruire non tanto quello che ha fatto lei, ma come in realtà il Servizio si muove, quindi esemplificando una modalità, una prassi che credo sia del Servizio, ma lo sto anche chiedendo a lei. Lei ha detto che aveva una certezza interiore (non su elementi di prova, dico io) che vi fossero degli agenti dello spionaggio russo o sovietico operanti in Italia; lei non ha informato l'autorità giudiziaria ritenendo che non fosse opportuno farlo, e ha fatto un riscontro su agenti ritenuti sicuri, una

volta scoppiato il caso Gordievskij. Ma lei non è andato alla polizia giudiziaria prima, ma dopo. La mia domanda, allora, è la seguente. Se, come lei poco fa ha detto, sussiste l'obbligo di segnalare alla polizia giudiziaria appena si hanno delle informazioni - e lei addirittura aveva delle sicurezze - perché non l'ha fatto? Credo che ciò sia avvenuto perché i Servizi, in realtà, non operano così: i Servizi forniscono informazioni e prove, quando hanno informazioni e prove, altrimenti non farebbero il loro mestiere. E a me sembra abbastanza ragionevole questa cosa che ci è stata riferita da varie persone del settore, secondo cui, in realtà se i Servizi andassero dalla polizia giudiziaria non appena in possesso di informazioni o addirittura non appena ne fossero sicuri (come lei ha detto prima), non svolgerebbero la loro attività.

Dunque, le chiedo: perché lei non andò dall'autorità giudiziaria non appena era sicuro che quelli fossero agenti?

LOMBARDO. Innanzi tutto, voglio ringraziare l'onorevole Bielli, perché mi sento onorato di essere stato chiamato di fronte a questa Commissione, anche se non sono a conoscenza dell'oggetto per il quale essa sta operando. Quindi, mi sento in dovere di portare qui tutta la mia esperienza di servitore dello Stato e di appartenente ai Servizi. Alla lunga domanda del vicepresidente Papini non posso che dare una lunga risposta. Vorrei subito chiarire a questa Commissione che l'operazione Mitrokhin e l'operazione «Ovation», cioè Gordievskij, non sono fra di loro paragonabili. Mitrokhin era un archivista del KGB; pare che abbia anche un passato di agente operativo, però ciò che ha portato in Occidente è solo il frutto della sua attività di archivista, del suo copiare e prendere appunti a 360 gradi su quello che gli capitava. Queste sono le informazioni che ha portato in Occidente e che, sottoposte a *screening* dalle autorità inglesi, sono state catalogate per Nazione e date, quando hanno ritenuto di farlo, agli Stati già selezionate in questa maniera. Quindi, nelle informazioni di Mitrokhin troviamo di tutto: diplomatici, agenti illegali, politici, attività varie, sovvenzioni ai partiti, eccetera. In tale contesto (mi sembra ovvio, non credo di doverlo sottolineare) si evidenziano chiaramente delle attività illecite penalmente rilevanti.

Il signor Oleg Gordievskij, invece, era un operativo; aveva svolto il suo lavoro prevalentemente in un Paese del Nord Europa, rivestendo anche la carica di vice residente nella città dove operava, poi cambiò sede e andò a Londra, dove fu nominato residente del KGB. Che cosa poteva dare Gordievskij? Poteva dare le sue conoscenze, acquisite attraverso l'attività operativa che svolgeva, ma non avendo mai operato in Italia non poteva conoscere persone, eventi e fatti rilevanti per l'Italia che quindi costituissero violazioni delle leggi penali. Come abbiamo utilizzato le sue conoscenze? Cercando di ricostruire in Italia quella che era all'epoca la *residentura* legale, cioè quell'insieme di persone che operano in un Paese appoggiandosi alla rappresentanza diplomatica del Paese di origine e che hanno tutti copertura diplomatica. Ricordo che i diplomatici (purtroppo apparirò pedante, ma lo devo dire in questa sede, non fosse altro perché

rimanga poi agli atti) sono protetti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, che all'articolo 29 recita «La persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente ad impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso» e all'articolo 1 specifica chi sono gli agenti diplomatici ai quali l'articolo 29 fa riferimento. Tale Convenzione è stata ratificata, come è noto, dal Parlamento italiano con la legge 9 agosto 1967, n. 804. Da Gordievskij, quindi, abbiamo avuto informazioni sugli agenti del suo Servizio che però godevano di protezione diplomatica; e quando i Servizi di qualsiasi Stato, in tutto il mondo, rilevano comportamenti non conformi allo *status* diplomatico degli appartenenti alle rappresentanze diplomatiche non li denunciano all'autorità giudiziaria, ma, se ne ricorrono gli estremi, alle autorità di Governo le quali, se lo ritengono opportuno, tolgono lo *status* di «persona grata», quindi dichiarano la persona non gradita e quest'ultima deve rientrare nel suo Paese. Ribadisco, tutto quello che abbiamo acquisito dalle informazioni di Oleg Gordievskij, che abbiamo utilizzato al massimo, perché venivano da una fonte di elevato livello, è servito per conoscere la composizione della *residentura* legale. Nella nostra terminologia (anche qui sembrerò pedante) c'è una classificazione degli agenti in agenti sospetti e agenti accertati. Se abbiamo elementi, se otteniamo le informazioni, noi, il Servizio, ne tiene conto per l'attività di controspionaggio.

Questa quindi è la differenza tra le due operazioni.

BIELLI. Vorrei tornare un attimo su alcuni punti che ci hanno fatto un po' discutere. Sui cartellini lei ha dichiarato nella precedente audizione: su ISBA non era mia la competenza fare il cartellino dei nominativi pervenuti alla nostra attenzione, quindi non posso dare una spiegazione di ciò che è avvenuto. Posso immaginare che il caso ISBA non sia stato posto soltanto all'attenzione della I divisione, ma anche di altre strutture del Servizio, per esempio l'VIII divisione. Oggi ci ha detto, invece, come vengono fatti i cartellini in maniera molto precisa. È un po' strano, l'altra volta diceva che non c'entrava niente, oggi ci dice: sono io che ho introdotto l'informatizzazione.

Su un'altra questione: apprezzo il fatto che abbia dichiarato che è onorato di essere audito dalla Commissione. La mia osservazione era volta a sottolineare che lei è il primo di coloro che non hanno mai maneggiato il *dossier* Mitrokhin, ed è un elemento nuovo rispetto a tutte le audizioni svolte finora. Ad un certo punto arriva il generale Lombardo che, a differenza di altri, non lo ha mai maneggiato, per sua ammissione. È un'anomalia, visto che fino ad oggi tutti in qualche momento il *dossier* Mitrokhin lo hanno maneggiato. Era questa l'osservazione, non di altro tipo.

LOMBARDO. Credo di essere stato abbastanza informato sull'operazione Mitrokhin a partire dal settembre 1999 ad oggi. Infatti, prima ne parlò un settimanale che addirittura mise su *Internet* tutte le schede; in se-

condo luogo, un altro settimanale pubblicò un inserto con tutte le schede ed anche i relativi commenti; in terzo luogo, è uscito il libro di Mitrokhin e del professor Andrew...

BIELLI. Io ho parlato di maneggiare il *dossier*. Altrimenti circa un milione di persone sanno qualcosa dal 1999!

Il problema non è questo. La domanda che le ho posto riguarda i cartellini e le cose che lei ci ha riferito l'altra volta e quelle che ci ha detto oggi: dove ha tratto quelle informazioni relative al fatto che erano stati informatizzati? È una domanda semplice.

LOMBARDO. Sul documento che mi è stato esibito c'è scritto: «sui cartellini elettronici delle cinque persone» e così via.

GARRAFFA. Quindi, lo ha saputo qui?

LOMBARDO. Certo.

BIELLI. Quello lo aveva letto anche l'altra volta; è lo stesso.

PRESIDENTE. Va bene. È evidente che c'è un dato emotivo che lo ha portato a non ricordare l'altra volta e a ricordarlo oggi.

BIELLI. Va bene. Prendo atto delle motivazioni.

LOMBARDO. Quello era scritto prima che io dessi la risposta.

BIELLI. Adesso vorrei rivolgerle una domanda abbastanza precisa che riguarda la sua esperienza nel mondo dei Servizi. Abbiamo avuto ben 261 schede che il Servizio britannico ci ha trasmesso. Ce ne è una, quella dei cosiddetti nascondigli, delle radio e quant'altro, che contiene elementi in cui si individua che si può attivare l'informazione alla polizia giudiziaria, nel senso che si afferma che questa informazione è potenzialmente pericolosa e come tale si attiva l'autorità giudiziaria.

Quindi, viene fuori che c'è stato un approfondimento sulle schede, si sono valutate quelle pericolose e si è fatto quello che un Servizio serio fa, cioè si è attivata la polizia giudiziaria per verificare il tutto.

Io le chiedo una sua valutazione: allora il SISMI si è mosso in modo efficiente o inefficiente rispetto al fatto che arrivarono queste schede e fece una distinzione tra quelle potenzialmente pericolose e quelle che non lo erano? Lei cosa ne pensa?

LOMBARDO. Risposi anche l'altra volta al senatore Mugnai (se non erro) che non posso dire quello che non ho fatto. Quindi, dico come mi sono comportato in casi di questo genere. Quando ho avuto per le mani cose analoghe a queste, ho fatto la classica informativa all'autorità giudiziaria.

Sul fatto che gli operatori dei Servizi si sono comportati bene o male non mi sento di esprimere un giudizio perché non sono un controllore.

BIELLI. Dopo ritornerò sui giudizi che lei ha dato anche nei confronti di coloro che hanno gestito il Servizio.

Generale Lombardo, forse per un fatto emotivo – ne prendo atto – viene fuori sull'operazione ISBA, di cui è venuto sicuramente a conoscenza, che il 21 maggio 1991 c'è un appunto al direttore del Servizio in cui si fa il punto della situazione. C'è scritto che mancano validi elementi di prova per l'autorità giudiziaria. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si valuta la situazione e poi a quel punto, solo se vi sono prove precise, si va avanti.

Allora, prima le ho rivolto una domanda in riferimento al *dossier* Mitrokhin, che lei non ha gestito ma su cui può rispondere sulla base della sua esperienza. Su Mitrokhin il Servizio fa una disamina di un certo numero di schede pervenute e, come ha fatto lei per ISBA, dice: queste non si devono trasmettere all'autorità giudiziaria; poi vede una scheda potenzialmente pericolosa e la invia all'autorità giudiziaria. Secondo lei, questo è un comportamento corretto?

LOMBARDO. La mia opinione è che tutte le informazioni – e le schede sono informazioni – vanno sottoposte ad analisi e valutazione. Quindi, sull'esito delle analisi e delle valutazioni che fa il personale competente, si individuano i provvedimenti da assumere o da proporre.

BIELLI. Le rivolgo una domanda che deriva da una mia curiosità. All'interno dei Servizi c'è una strana situazione fra lei ed il generale Masina: ad un certo momento lei ha la responsabilità, poi per una settimana non ce l'ha più, ritorna Masina e quindi ritorna lei. Mi sa spiegare cosa è successo? Come è possibile che la responsabilità venga interrotta, anche per una sola settimana, e venga data ad un altro?

LOMBARDO. Si riferisce alla settimana che va dall'11 febbraio 1995 al 20 febbraio 1995?

BELLI. Sì.

LOMBARDO. In quel periodo sono stato posto agli arresti domiciliari dalla procura della Repubblica di Roma che indagava sulla vicenda Gladio. Nella motivazione del giudice istruttore – che accolse parzialmente, per la verità, le proposte dei tre pubblici ministeri – era scritto che io ero accusato di reticenza e di falsa testimonianza, finalizzate a tutelare, agevolare o meglio favorire (dopo citerò l'articolo) la posizione giudiziaria dell'ammiraglio Martini e del generale Inzerilli. Al termine di questa settimana (nove giorni, per l'esattezza), il GIP di Roma revocò gli arresti domiciliari. Il direttore del Servizio, che per quel periodo mi dovette obbligatoriamente sospendere dall'impiego, mi reintegrò immedia-

tamente, lo stesso giorno, anche se la sospensione diventava facoltativa; tuttavia lui non volle avvalersi di questa facoltà di mantenermi sospeso e mi reintegrò immediatamente. Mi ridiede lo stesso incarico che avevo, non modificò altre situazioni e, quindi, io ripresi a fare il capo reparto. Tanto per completezza di informazione forse è opportuno che io dica alla Commissione anche che il generale Inzerilli e l'ammiraglio Martini sono stati assolti con sentenza passata in giudicato. Quindi, avrei favorito quella posizione giudiziaria.

BIELLI. Le cose che dice dimostrano una cosa, però: il fatto che lei fosse reintegrato nell'incarico dimostra che i suoi superiori, nei suoi confronti, si sono comportati in maniera estremamente corretta.

LOMBARDO. Esatto.

BIELLI. Chi era il suo superiore?

LOMBARDO. Il mio superiore era il generale Siracusa.

BIELLI. Basta.

LOMBARDO. Sono d'accordo.

BIELLI. Vede, sulle questioni dell'emotività e della sensibilità qualcuno ha sempre detto che le carriere venivano fatte in relazione a chissà che cosa: che c'era da parte di qualcuno il tentativo di non dare spazio ad altri, per chissà quale ragione. Credo che Siracusa nei suoi confronti si sia comportato in maniera corretta, rispetto a quanto deve fare uno che ha una responsabilità come la sua. Lei me ne ha dato atto e dunque io ne prendo atto con soddisfazione.

Le pongo ora un'altra domanda. Nei giorni scorsi un mio collega, l'onorevole Fragalà, ha fatto dichiarazioni che sono riferite, ovviamente, all'affare Mitrokhin. Ne leggo una: «Pur sapendo benissimo del retroscena dell'affare Mitrokhin, i Carabinieri non fecero nulla per far scoppiare lo scandalo e per danneggiare Botteghe Oscure e Siracusa fu allora promosso a capo dell'Arma» (dichiarazione ADN Kronos del 14 ottobre 2003). Ripeto: «I Carabinieri non fecero nulla (...) per danneggiare Botteghe Oscure»; vale a dire che i Carabinieri avrebbero dovuto danneggiare un partito politico. Le chiedo se, a suo giudizio, rientra tra i compiti dell'Arma dei carabinieri danneggiare un partito politico. Nella sua lunga carriera si è mai trovato ad operare perseguendo come obiettivo quello di danneggiare un determinato partito politico?

LOMBARDO. Assolutamente no. Non è tra i compiti: ci mancherebbe altro!

BIELLI. Le faccio un'altra domanda, generale.

In questa Commissione si è più volte fatto riferimento ad altre operazioni di controspionaggio su cui lei, tra l'altro, è stato molto chiaro oggi, affermando che siamo di fronte a situazioni fra loro molto diverse, che non possono essere paragonabili e nemmeno sovrapposte. Però c'è un punto che ritorna spesso ed è quello della procedura adottata al momento in cui arrivavano le informazioni. Anche lei ha fatto capire che l'esserci stato, in una certa fase, uno scavalco nei suoi riguardi in qualche modo l'ha considerato «una cosa non usuale», uso questa definizione.

Siccome lei ha fatto riferimento all'ammiraglio Martini, questi in altre operazioni ha fatto molto di più - e non dico di peggio - rispetto a quello che lei ha considerato non usuale quando, per esempio, si recò immediatamente dal Presidente della Repubblica, scavalco anche altre istanze rispetto a certe operazioni. Ma tutto questo veniva fatto in ragione di cosa? Della situazione concreta, della necessità rispetto a certe situazioni di comportarsi come si riteneva più opportuno. Perché l'ammiraglio Martini è un fulgido esempio di correttezza e il fatto che lei sia stato scavalco - poi tornerò sulla questione, perché ci sono altri casi di questo tipo - l'ha considerato come una cosa che non andava fatta, quando c'era una pratica per cui in più occasioni sono state utilizzate metodologie diverse?

LOMBARDO. Non posso giudicare quanto ha fatto l'ammiraglio Martini. Posso soltanto confermare tutta la mia stima e la mia devozione nei riguardi di un grande direttore del Servizio. Perché ho detto che «non era corretto» (non ricordo i termini che ho usato)? Perché è scritto nella legge. È stato ripetuto qui, letto e riletto tante volte. Articolo 9, terzo comma, della legge n. 801/1977: il rapporto al direttore del Servizio si fa «tramite i superiori». Lo rileggo, se volete: «In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori del Servizio». Qui sono state fornite varie interpretazioni, ma sui banchi di scuola ho appreso che la prima interpretazione della legge è quella letterale. Ora, se questo è chiaro, dico che per questa ragione non è stata fatta una cosa corretta nei miei riguardi, in relazione a quanto affermato al secondo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 801.

BIELLI. Prendo atto di quanto lei dice sulla legge e non capisco perché se altri non hanno utilizzato lo stesso criterio sono persone su cui il suo giudizio è ovviamente incondizionatamente positivo; per quanto riguarda la questione in oggetto, c'è invece da aggiungere una osservazione in più.

Le ricordavo l'ammiraglio Martini, perché fa di più e siccome le leggi le dovrebbero rispettare tutti (anche lui che, fino a prova contraria, era un servitore dello Stato), risulta che egli porta alla Presidenza della Repubblica «le carte», sulla base delle quali il Presidente della Repubblica deve valutare se trasmetterle o no all'autorità giudiziaria. Non sto ponendo in discussione il fatto che l'ammiraglio Martini abbia sbagliato, perché lei

non mi può fare dire questo. Sto dicendo che c'è una procedura di un certo tipo, per la quale lei esprime giudizio positivo sull'ammiraglio Martini, mentre su una procedura in cui lei casualmente si trova in mezzo (come in questo caso) sostiene che è quasi inaccettabile. Perché? Perché due pesi e due misure?

LOMBARDO. Perché c'è stata una legge che ha voluto...

BIELLI. Ma la legge valeva anche per Martini o no?

LOMBARDO. Posso tornare un po' «a ritroso»?

BIELLI. Certo.

LOMBARDO. Negli anni '70, a monte cioè di questa legge n. 801 del 1977, si erano verificate situazioni di questo genere; per esempio, anche che il direttore del Servizio andava o contattava direttamente il Capo dello Stato, scavalcando... Allora la legge, elaborata negli anni 76-77, ha voluto evitare che queste cose si ripetessero.

Se mi permetto di dire queste cose è perché, nella mia carriera, fra l'altro, ho avuto l'onore di fare parte di un ristretto gruppo di lavoro che nel 1976 preparò uno studio per il Ministro della difesa, poiché il Governo doveva presentare in Parlamento, entro una data precisa – qui abbiamo l'onore di avere presente chi è stato anche il protagonista di tale vicenda – il 15 ottobre, una proposta di legge per la riforma dei Servizi.

Se posso fare un richiamo meramente storico o cronologico, ricordo che quando il Presidente del Consiglio dell'epoca, dopo questi fatti che erano avvenuti all'interno dei Servizi e che avevano inciso così negativamente sull'immagine dei Servizi (tanto che – come sappiamo – sia il direttore del Servizio, sia il capo del reparto D dell'epoca furono messi in carcere per motivi diversi)... Allora, quando il Presidente del Consiglio dell'epoca (siamo nell'agosto 1976) si presentò in Parlamento per svolgere le sue dichiarazioni programmatiche indicò degli obiettivi ben precisi e cadenzò nel tempo le varie riforme, i vari obiettivi, che si poneva il Governo. Fra l'altro, era prevista la riforma dei Servizi d'informazione e sicurezza; il Presidente del Consiglio si impegnò a portare in Parlamento entro il 15 ottobre di quell'anno una proposta di legge, cosa che fu regolarmente fatta. Nell'elaborazione di quella legge si vollero evitare alcune discrasie, alcuni inconvenienti che erano stati riscontrati prima, fra i quali appunto l'istituzione dei cosiddetti «rapporti anomali e paralleli» che portarono a quelle conseguenze disastrose che tutti quanti forse conosciamo. Questo è il motivo per il quale mi sento molto vincolato a quel provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo ai commissari che alle ore 15 la Camera dei deputati riprende i lavori per un disegno di legge importante, oltre tutto con immediate votazioni.

BIELLI. Due ultime domande, signor Presidente. Generale Lombardo, le leggo le affermazioni di alcuni dirigenti, che stimo come lei, dei Servizi (mi riferisco al generale Toschi e al generale Siracusa) rispetto alla pratica gerarchica. Toschi dichiara che si poteva saltare quella gerarchia arrivando a dire che «il direttore del Servizio fa quello che vuole. Il generale Ramponi» (a questo punto dovremmo chiamare anche Ramponi, così proseguiamo nell'anomalia) «ad un certo momento mi chiamò e mi disse che avrei dovuto fare uno studio per realizzare una determinata riorganizzazione. Dissi che sarei andato dal mio capo reparto per farlo insieme: negativo. È una sua decisione, che posso farci io». Quindi, Ramponi adotta questa pratica come un qualcosa che non è sconveniente. Siracusa a sua volta dice: l'informativa è venuta direttamente a me dal direttore di divisione Masina. Ho avallato il salto che è stato fatto del capo reparto così come era stato fatto il salto dalla sezione alla divisione, quindi la dottoressa Vozzi parlava con Masina e Masina è venuto a parlare con me. Inoltre, aggiunge (e mi sembra interessante l'aggiunta proprio in ragione di cosa è un Servizio, della sua pratica dentro il Servizio, della sua capacità riconosciuta come uomo del Servizio): ho richiamato la prassi consolidata nel Servizio che per casi urgenti di particolare sensibilità e delicatezza si scavalcano quei livelli che non erano da sempre costituiti, ma che furono costituiti solamente in tempi successivi. Questo ha fatto sì che, anche nelle mie esperienze precedenti nei Servizi, questi livelli venissero, per motivi anche del *need to know*, della riservatezza che lei citava, scavalcati. Quindi, c'è il bisogno di non conoscere tutto, c'è necessità in qualche modo di evitare che ci sia una fuga di notizie. Se, come è stato detto, il *dossier* Mitrokhin è una cosa seria, in questo livello di gerarchizzazione che è stato portato avanti, dove trova una anomalia? Non ne capisco tra l'altro la ragione.

LOMBARDO. La ragione che mi sono fatto io è la seguente: primo, perché c'è l'obbligo di rispettare la legge.

BIELLI. Per lei vale solamente per qualcuno.

LOMBARDO. C'è anche gente che la legge la disattende volutamente.

BIELLI. Il problema è che si dice che la legge si poteva scavalcare. Quando le dico che quelli che lei stima l'hanno scavalcata, c'è grande rispetto e va bene, mentre quelli che lei non considera, non so per quale ragione, così stimabili dovevano rispettare la legge. La legge però va rispettata da tutti. Quello che le chiedo, quello che viene fuori è un quadro in cui c'è la legge, ma c'è anche una pratica che era diventata consolidata quando c'erano in ballo ragioni di riservatezza e che è valsa per più questioni. Lei non può dire che su una questione la legge va rispettata e sull'altra no. Le chiedo un chiarimento, come uomo dei Servizi che fa riferimento alla legge.

LOMBARDO. Chiedo scusa, onorevole, insisto perché sono convinto di quello che dico, perché oltre alla legge c'è anche l'ordinamento interno del Servizio, imposto peraltro dalla legge: l'articolo 4 prescrive che il Ministro della difesa deve stabilire l'ordinamento interno del Servizio, nel quale ordinamento interno c'è un organigramma chiarissimo che mette in collegamento: direttore del Servizio, linea diretta, primo reparto, linea diretta ancora, articolazione del primo reparto, tra le quali la prima divisione. Quindi, saltare il primo reparto per me significa violare non solo la legge, ma anche l'ordinamento interno del Servizio stabilito con atto ufficiale. Il capo reparto ha anche il compito, il dovere istituzionale, di valutare i suoi diretti subalterni. Ma come fa a valutare i suoi subalterni se non sa quello che fanno? Si può anche saltare il capo del primo reparto, ma io faccio una domanda (alla quale naturalmente non voglio risposta, perché non mi compete fare domande; io devo dare risposte): appare logico che un capo reparto che aveva diretto per nove anni consecutivi la I divisione, che trattava problemi di controspionaggio, controterrorismo e sicurezza militare venisse saltato così, senza che nessuno sentisse il desiderio di avvalersi di queste competenze che mi pare lei stesso, con grande senso di generosità, ha voluto attribuirmi?

BIELLI. Qualcuno ci ha detto che c'era un clima pesante nei Servizi in quel periodo. È stato detto in questa sede. Lo stesso Faraone, che più puntualmente di altri ha riferito rispetto su tali questioni, ha dichiarato: ci può essere una disposizione precisa data dal direttore del Servizio che stabilisce una trattazione diretta di una determinata vicenda con una determinata persona o una qualche altra motivazione. Lo stesso Faraone riconosce che la cosa si poteva fare.

Detto questo, voglio chiudere, perché non voglio tediare, con una ultima domanda che ho già rivolto ad un suo collega, ma mi interessa la sua opinione in relazione alle sue grandi responsabilità nei Servizi. Rispetto alle vicende del *dossier* Mitrokhin abbiamo letto anche delle interviste dei dirigenti del KGB sovietico. In particolare, in una intervista Vladimir Krjukov spiega come è fatto il sistema di archivio del KGB: «tutti i nostri agenti» – dice – «assegnavano uno pseudonimo di loro invenzione a tutti coloro che nei vari Paesi venivano contattati o avvicinati. Il fatto che nelle carte di Mitrokhin ci siano, come lei dice» (risponde all'intervistatore) «molti nomi veri con accanto lo pseudonimo, è anzi la prova che si trattava in gran parte di gente corteggiata, gente coltivata, ma non ancora reclutata, perché in realtà gli agenti veri su cui facevamo conto non transitavano più per l'archivio generale con i loro veri nomi.» Da un certo livello di importanza in su, quindi, il nome vero spariva obbligatoriamente. «Io stesso» dice questo dirigente del KGB che era alla testa dell'organizzazione «potevo dire di conoscere non più di quattro o cinque nomi veri che si celavano dietro pseudonimo». Da tale spiegazione si rileva come all'interno del KGB esistevano più archivi e non solo quelli generali da cui avrebbe copiato Mitrokhin. In particolare, poteva fare riferimento ai nomi corteggiati. Ci doveva essere un altro archivio destinato

agli agenti reclutati di tipo diverso, al quale il Mitrokhin non avrebbe potuto, per le cose qui dette, avere accesso.

Vorrei sapere se lei ha informazioni rispetto a questo modo di agire del Servizio sovietico, riportato da uno dei massimi dirigenti, cioè in merito a questo tipo di organizzazione dei Servizi.

LOMBARDO. Trovo quello che afferma il signor Krjuchkov non vero, perché non conosco la realtà, ma verosimile. Nei Servizi esiste quel tipo di organizzazione che è delineata nell'intervista. Poi, che questo significhi che non erano associabili i nomi in chiaro pubblicati con le attività illecite che venivano attribuite non è un fatto che posso stabilire io.

Comunque, sono in linea di massima d'accordo con quello che ha dichiarato.

PAPINI. Mi permetto di fare una premessa per entrare in sintonia non solo con lei, generale Lombardo, che così pazientemente sta rispondendo ai nostri quesiti, ma con tutti i colleghi della Commissione.

Vorrei partire dal fatto che il tema dei Servizi è sempre molto ostico e difficile da ricondurre ad un sistema giuridico formalizzato. È molto difficile perché i Servizi, in vista di un interesse superiore dello Stato, sono implicitamente autorizzati a compiere anche cose che nel sistema giuridico normale non sono consentite. Il caso più semplice è quello di operare con documenti falsi: normalmente non si opera con documenti falsi, ma i Servizi possono avere questa esigenza.

Tale difficoltà percorre, da decenni a questa parte, tutta la storia del nostro sistema giuridico. Come anche lei ha ricordato, la legge n. 801 del 1977 è nata - soprattutto l'articolo 9 - per sottrarre i componenti dei Servizi agli obblighi derivanti dal fatto di essere polizia giudiziaria. Infatti, l'articolo 9 prevede che non sono più polizia giudiziaria. Questo è il punto da cui segue tutto il resto.

Ancora oggi vi è una proposta di legge, se non erro votata dal Senato, di questa maggioranza che propone di intervenire ulteriormente sul tema delle garanzie funzionali, proprio per mettere a posto una cosa che difficilmente si riesce a mettere a posto. Si tratta di un tema importante, in quanto si ritiene che vi sia una tutela dello Stato che deve essere portata anche oltre le normali prescrizioni del sistema giuridico. Da qui nasce lo sforzo di cercare di ricondurla all'interno del sistema nella maniera più opportuna.

Veniamo alla questione che mi preme capire, anche avvalendomi della sua esperienza, visto che lei è stato a lungo responsabile di una divisione del controspionaggio che sicuramente ha avuto molte occasioni di operare rispetto a questo punto. A mio avviso, la legge n. 801 del 1977 non stabilisce l'obbligo di riferire alla polizia giudiziaria non appena si abbia notizia di informazioni riguardanti reati o possibili reati. Non credo sia così, perché se così fosse non si capisce come potrebbero operare i Servizi. Una divisione di controspionaggio, per sua natura, entra quotidianamente in contatto con notizie, informazioni e sospetti che riguardano

reati. È vero – come ha sottolineato lei prima – che nel caso dei diplomatici si ha a che fare con persone legalmente presenti sul territorio ed anche protette da convenzioni, ma se compiono azioni illegali (ad esempio, un omicidio) sono comunque perseguibili. Nei confronti di tali persone si deve sempre avviare un'azione, che sia di espulsione o altro.

Nel caso Gordievskij, quando fu fatto un riscontro su persone ritenute sicuramente agenti dell'Unione Sovietica in Italia, non si è provveduto a denunciarle alla polizia giudiziaria, ma neanche a chiederne l'allontanamento, pur sapendo che stavano compiendo azioni illegali per l'Italia. Ciò è avvenuto perché – almeno questa è mia spiegazione – il tutto rientrava in quell'area di discrezionalità che i Servizi in qualche modo devono avere, ancorché forse con maggior trasparenza (credo che questa sia la questione *de iure condendo*).

Il tema è quello della discrezionalità, perché altrimenti sarebbero impossibilitati a perseguire il proprio fine istituzionale. Ciò è talmente evidente che l'articolo 9 addirittura si conclude con un comma in cui, pur nel caso di elementi di prova acquisiti di reati effettuati, è prevista la ritardata denuncia alla polizia giudiziaria, su esplicito consenso e così via. Quindi, vi è un elemento di discrezionalità che arriva fino ai massimi vertici del Governo.

Da questo punto di vista, ripeto che l'articolo 9 non fissa l'obbligo di andare dalla polizia giudiziaria non appena si hanno informazioni attinenti a fatti che possono essere reati; questo obbligo è graduato in funzione della pericolosità, della certezza e degli elementi di prova che possono essere utili poi a sviluppare l'azione. Infatti, una situazione che può essere promettente dal punto di vista dei Servizi, ma non ancora matura dal punto di vista dell'autorità giudiziaria, conviene venga sviluppata in chiave di controspionaggio piuttosto che «fare la frittata» ed andare dalla polizia giudiziaria.

Vorrei sapere, pertanto, se è d'accordo sul fatto che l'articolo 9 non fissa un obbligo assoluto non appena si ha l'informazione, ma stabilisce un elemento che ha in sé discrezionalità e che consente di andare quando si vuole tramite polizia giudiziaria, senza mai considerare come membri della polizia giudiziaria gli stessi operanti nel Servizio; in realtà, fissa l'obbligo solo quando siano emersi elementi di prova tali da motivare l'azione della polizia giudiziaria, eventualmente prevedendo anche il ritardato adempimento di questo obbligo.

Questo è il punto su cui le chiedo una adesione: l'obbligo non scatta sulla base di una mera informazione, ma quando vi sono elementi molto più sostanziosi, elementi di prova, come prevede la legge?

LOMBARDO. Cercherò di essere sintetico. Voglio soltanto evidenziare che purtroppo non posso essere pienamente d'accordo. Apprezzo moltissimo la bella spiegazione che ci ha fatto il vicepresidente Papini, ma mi sembra che il fatto che lo stesso articolo abbia voluto dare la possibilità di ritardare la denuncia conferma che invece, se non vi sono elementi di grande interesse per il Servizio, bisogna interessare la polizia giu-

diziaria perché altrimenti non sarebbe giustificato il ricorso alla ritardata denuncia. L'ho detto un po' confusamente.

PAPINI. Le chiedo, quindi, se c'è solo una informazione, un elemento di informazione ma non si hanno elementi di prova, secondo lei scatta l'obbligo (perché lei non si è comportato così)?

LOMBARDO. Come no? Io mi sono comportato sempre così. E non soltanto nei casi che sono stati citati l'ultima volta, che non sono certamente gli unici: avremmo fatto poco, noi, in nove anni, se solo quelli fossero stati.

PAPINI. Allora, forse non ci siamo intesi sulla premessa. Vale a dire, non appena lei ha avuto un'informazione relativa ad un possibile reato, è andato alla polizia giudiziaria. Non credo che sia stato così, altrimenti non avrebbe mai svolto attività di controspionaggio, che presuppone che non appena si hanno elementi di informazione, si cerchi di coltivare, di sviluppare questa informazione, sino ad arrivare a degli elementi di prova, fino a smantellare una rete ostile. Quindi, non può essere che non appena c'è una informazione si va alla polizia giudiziaria! Scatta un obbligo? È questo il punto. Altrimenti non capisco come abbia fatto ad operare con la divisione del controspionaggio.

LOMBARDO. Dipende dal tipo di reato che si configura, perché se si ottiene una informazione riguardante la possibilità di un attentato che sta per essere compiuto, allora si salta qualsiasi cosa e si fornisce subito l'informazione. Invece, in un quadro di attività tipica di controspionaggio, ci sono operazioni durate persino dodici anni.

PAPINI. Quindi, lei lo mette in relazione al tipo di reato.

LOMBARDO. Bisogna vedere, però, cosa c'era in queste schede.

PAPINI. Sì, mi scusi, ma lei poc'anzi l'ha messo in relazione al tipo di reato. In realtà la legge non fa questa distinzione sul tipo di reato. La legge, forse più sottilmente, si riferisce ad informazioni e ad elementi di prova, lasciando in questo modo ad una valutazione discrezionale che tiene conto del tipo di reato la decisione di andare o no dalla polizia giudiziaria; ma non determina una classificazione dei tipi di reato.

Quindi, il tutto è riconducibile ad una discrezionalità che, ancorché fosse dotata del massimo di trasparenza, credo debba essere lasciata ai Servizi; infatti, se non viene lasciata questa discrezionalità ai Servizi, a quel punto mi sembra utile parlare di una abolizione dei Servizi medesimi, perché a ciò si andrebbe nel momento in cui si prevedesse che l'obbligo scatta automaticamente.

PRESIDENTE. Cari colleghi, credo che dovremo interrompere i nostri lavori, perché sono iscritti a parlare il senatore Nieddu e il presidente Andreotti, ed è evidente che alla fine vuole intervenire ancora l'onorevole Fragalà; ci potrà poi essere qualche altro iscritto a parlare.

Aggiorniamo dunque i nostri lavori alla giornata di domani alle ore 13,30. Rinvio il seguito dell'audizione a domani e dichiaro conclusa la seduta odierna.

I lavori terminano alle ore 15.